



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DEL REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2010

Art. 1
FINALITA' – ISTITUZIONE DEL REGISTRO

- 1) Il Comune di Rignano sull'Arno, operando secondo i principi di trasparenza e imparzialità, e in attuazione dei principi fissati all'art. 80 del proprio Statuto, valorizza e promuove le libere forme associative, di cooperazione e di volontariato dei cittadini, per il perseguimento, nell'interesse della comunità locale, dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale;
- 3) Al fine di individuare e riconoscere le libere forme associative senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale, oltre che di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo locale, in applicazione dell'art. 81 dello Statuto Comunale, è istituito il "Registro comunale delle Associazioni" che perseguono una o più delle finalità di cui al comma 1 e che non hanno scopo di lucro.

Art. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione, permanenza e cancellazione al registro delle associazioni che operano sul territorio;
- 2) Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione" il Comune di Rignano sull'Arno;
 - b) per "registro" il registro delle libere forme associative istituito dall'art.81, comma 1 dello Statuto del Comune di Rignano sull'Arno;
 - c) per "associazioni" gli organismi privati, non aventi scopo di lucro, appartenenti alle seguenti categorie giuridiche:
 - i. Associazioni di volontariato;
 - ii. Associazioni di promozione sociale;
 - iii. Associazioni, Fondazioni e Comitati ;
 - iv. Organizzazioni non governative (O.N.G.).
- 3) Il registro è istituito presso il Settore Affari Generali e Istituzionali

Art. 3
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) Possono richiedere l'iscrizione al registro:
 - a) le associazioni regolarmente costituite, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede, che perseguono le finalità di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente regolamento;
 - b) le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale e che presentino le medesime finalità;

- c) le altre libere forme associative, operanti sul territorio rignanese da almeno un anno, regolarmente costituite.
- 2) Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume devono essere espressamente previste:
- a) l'assenza di scopi di lucro
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.
- 3) Non potranno essere iscritti nel registro comunale le associazioni/comitati che abbiano ispirazioni e/o finalità fasciste, mafiose, razziste ovvero contrarie alla dignità della persona .

Art. 4

ISCRIZIONE AL REGISTRO

- 1) L'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni avviene previa richiesta al Comune in carta semplice, su modulo predisposto dal competente ufficio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione. Alla domanda di iscrizione, deve essere unita la seguente documentazione:
- a) copia dell'atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b) elenco degli organi sociali e loro poteri
 - c) copia del bilancio relativo all'anno precedente all'iscrizione;
 - d) breve relazione sul tipo di attività svolta e sugli interventi che si intende programmare, promuovere e realizzare in futuro;
 - e) dichiarazione con cui l'associazione si impegna a:
 - Svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello Statuto comunale.
 - Collaborare, ove richiesto e compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione, con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni promosse e/o patrocinate dalla stessa.
 - Autorizzare il trattamento di tutti i dati che l'Amministrazione Comunale riterrà utile acquisire per le finalità di cui al presente regolamento.
- 2) La domanda di iscrizione al Registro è istruita dal Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, il quale decide in ordine alla stessa, acquisiti gli indirizzi della Giunta comunale.
- 3) Il Responsabile avrà cura di comunicare agli interessati l'esito del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta.
- 4) Il non accoglimento della domanda di iscrizione al registro viene comunicato tempestivamente, con raccomandata A/R al soggetto richiedente, il quale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione potrà produrre ulteriore documentazione comprovante il diritto all'iscrizione. La documentazione verrà sottoposta all'esame del Responsabile del Settore competente, che si esprimerà definitivamente.

- 5) Le associazioni che all'entrata in vigore del presente regolamento risultino già registrate nell'elenco esistente e che siano iscritte agli albi regionale e provinciale del volontariato sono iscritte d'ufficio al Registro disciplinato dal presente Regolamento previa eventuale integrazione della documentazione prevista dal precedente comma 1.

Art. 5 AGGIORNAMENTO

- 1) Il registro delle Associazioni è tenuto dal Settore Affari Generali e Istituzionali che provvede al suo costante aggiornamento, richiedendo direttamente alle associazioni iscritte i dati necessari per verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, ovvero pubblicando apposito avviso all'Albo pretorio. Le associazioni dovranno comunicare i dati richiesti, a pena di cancellazione dal registro, nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale.
- 2) L'Associazione si impegna durante il periodo di iscrizione al Registro a comunicare ogni e qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione con particolare riguardo alle eventuali modificazioni che dovessero essere apportate allo Statuto, all'atto costitutivo, agli organi sociali.

Art. 6 CANCELLAZIONE

- 1) E' prevista la cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento.
- 2) La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- 3) Il mancato svolgimento di attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dal registro.
- 4) La cancellazione dal Registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto

Art. 7 TENUTA E PUBBLICITA' DEL REGISTRO

- 1) Il Registro Comunale, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Segreteria, può essere consultato da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi.
- 2) L'ufficio Segreteria è preposto a fornire i debiti chiarimenti circa le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti del presente Regolamento.
- 3) L'elenco delle associazioni iscritte nel registro è pubblicato sul sito Internet del Comune.
- 4) Il Comune cura, altresì, la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni che hanno beneficiato di contributi

Art. 8 CONSULTAZIONI OBBLIGATORIE

- 1) Il Sindaco e gli assessori competenti possono consultare le associazioni iscritte nel Registro, congiuntamente o per ambito di attività, nelle fasi di predisposizione di:

- a) Statuto
 - b) Regolamenti attinenti all'attività svolta dall'associazione
 - c) Bilancio di previsione e conto consuntivo
 - d) Piano Regolatore Generale
 - e) Programma delle opere pubbliche
- 2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta;

Art. 9
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le associazioni iscritte nel Registro hanno il diritto di:
- a) presentare proposte di deliberazioni alla Giunta o al Consiglio Comunale per la migliore tutela degli interessi collettivi,
 - b) ricevere copia degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, ove richiesto,
 - c) ottenere copia degli atti e delle deliberazioni di particolare rilevanza programmatica che riguardano le attività proprie delle associazioni;
 - d) presentare istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 10
AGEVOLAZIONI e VANTAGGI ECONOMICI

- 1) Per i soggetti iscritti al Registro vengono previste le seguenti forme di agevolazione per iniziative di interesse sociale dove siano evidenziati interventi ed attività di volontariato:
- a) la concessione di immobili e/o di locali di proprietà del Comune, come previsto da apposito Regolamento
 - b) la fruizione di spazi pubblicitari a tariffa agevolata, come previsto dal Regolamento comunale per le pubbliche affissioni
 - c) la concessione temporanea di occupazione di spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti al registro, con le agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale.
- 2) L'iscrizione al Registro è inoltre condizione prioritaria per poter:
- beneficiare dei contributi economici;
 - beneficiare di altre analoghe sovvenzioni o agevolazioni;
 - accedere al patrocinio comunale;
 - usufruire delle strutture e attrezzature comunali

Art. 11
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

- 1) Le associazioni iscritte al Registro possono svolgere la loro attività in regime di convenzione con l'amministrazione comunale.
- 2) Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le associazioni, deve espressamente prevedere disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della qualità della prestazione resa.
- 3) Prima della firma della convenzione, l'associazione è tenuta a presentare copia degli estratti conto relativi all'ultimo semestre. Sarà inoltre cura dell'associazione aggiornare i dati relativi ai movimenti bancari, per tutta la durata del rapporto convenzionale.
- 4) La proposta di convenzione potrà essere presentata dall'associazione con formale richiesta in cui sono evidenziati gli elementi idonei a valutare l'opportunità e la convenienza della sua attuazione.
- 5) L'iniziativa potrà essere intrapresa dal comune rivolgendo richiesta a tutte le associazioni iscritte che perseguono la medesima finalità indicata nella convenzione.

Art. 12
FORME DI PUBBLICITA'

- 1) Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni operanti sul territorio dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet de Comune o qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno, ivi compresa la trasmissione del testo regolamentare alle associazioni inserite nell'attuale elenco comunale.

Art. 13
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Ai sensi dell'art. 91, 6° comma dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo da effettuarsi successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.